

TORNATA DEL 26 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Votazione rinnovata, ed approvazione del progetto di legge annesso al bilancio attivo del 1853 —* *Votazione e approvazione del progetto di legge per alienazione di beni demaniali —* *Presentazione di un progetto di legge del ministro delle finanze per l'abolizione della tassa di commercio stabilita nel manifesto camerale 16 dicembre 1823 —* *Votazione ed approvazione dei progetti di legge pel riordinamento del Consiglio della marina mercantile, e per aumento di contribuzione della gente di mare alla Cassa di risparmio —* *Discussione del progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale —* *Opposizioni del deputato Lanza, e del ministro di grazia e giustizia alla questione pregiudiziale opposta dalla Commissione al progetto di legge —* *Parole in favore della medesima del relatore Fara-Forni —* *Osservazioni dei deputati Mellana, Agnès, Notta, Airenti e Mantelli —* *Reiezione del rinvio e della questione pregiudiziale, e approvazione dei due articoli componenti il progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1½ pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

5146. 12 membri del Consiglio provinciale dell'Alta Savoia espongono che dal 1838 a questa parte tutti i Consigli provinciali e divisionali che si susseguirono riconobbero la necessità di ricostruire a nuovo il ponte sovra il fiume Arly presso Albertville; le divergenze solo si aggiravano sul modo di costruzione, allorchè, non ha guari, l'intendente generale, senza curare le rimostranze in contrario fatte dai Consigli provinciale e divisionale, pose ai pubblici incanti un progetto tendente solo ad apportare alcune precarie riparazioni al ponte attuale; i ricorrenti invitano la Camera di trasmettere la presente petizione con ispeciale raccomandazione al ministro dei lavori pubblici, affinchè avvisi al modo di tutelare gl'interessi della provincia dell'Alta Savoia e della Tarantasia, i quali verrebbero grandemente lesi qualora avesse effetto il decreto di quell'intendente generale.

5147. 5 attuari presso il magistrato d'Appello di Genova, rappresentando che coll'adozione del progetto del nuovo Codice di procedura civile viene soppresso l'ufficio degli attuari, ed in conseguenza dessi dopo tanti anni di servigi trovansi privati d'impiego, si rivolgono alla Camera affinchè provveda che in tal caso venga loro concesso altro impiego equivalente a quello di cui attualmente sono provvisti, e che, qualora fossero posti in aspettativa, sia loro corrisposto un congruo assegnamento.

VOTAZIONE DEL BILANCIO ATTIVO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1853.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il rinnovamento della votazione per scrutinio segreto sulla legge per l'approvazione del bilancio attivo generale dello Stato per l'esercizio

dell'anno 1853, non essendosi ieri la Camera trovata in numero sul finire della seduta.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	105
Maggioranza	55
Voti favorevoli	94
Voti contrari	11

(La Camera approva.)

La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per alienazione di beni demaniali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1593.)

Questo progetto è così concepito:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nello stato annesso alla presente legge e vidimato dal ministro delle finanze.

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica.

« Tuttavia i beni, il cui valore, giusta la perizia, non eccede le lire 500, potranno essere alienati per trattativa privata.

« In questa conformità il Governo è autorizzato a vendere gli stabili che figurano al numero 16 di detto stato in favore di Vincenzo Bellano e di Pietro Bottacco; e quelli che figurano al numero 18 a favore della città di Vercelli.

« Art. 3. L'alienazione autorizzata dall'articolo 1 seguirà colla rinuncia al riscatto riservato al demanio dello Stato nell'articolo 427 del Codice civile. »

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo

di decreti del ministro delle finanze, previo il parere del Consiglio di Stato. »

« Art. 5. Quanto al modo ed alle epoche del pagamento ed altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato. »

« Art. 6. Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile, e ad ogni altra disposizione in contrario. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io proporrei una modificazione a questa legge. Siccome nel bilancio attivo non si sono portati in bilancio che due milioni, converrebbe dire che pel prodotto di quest'alienazione due milioni sarebbero assegnati al bilancio attivo del 1853, e la rimanente somma al bilancio attivo del 1854. Sarà impossibile che questi beni siano venduti nel 1853; quindi questo sarebbe più regolare, dacchè d'ora innanzi la legge della contabilità richiedendo che il prodotto venga portato nel bilancio dell'anno in cui la vendita viene fatta, od i fondi sono incassati, si metterebbe così in correlazione questa legge con quella del bilancio attivo.

PRESIDENTE. Questo potrà formare oggetto d'un ultimo articolo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sì, sì.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli. (La Camera assente.)

(I primi cinque articoli sono approvati senza discussione.)

« Art. 6. Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario. »

MARCO, relatore. L'articolo 425 del Codice civile stabilisce in senso assoluto che i beni demaniali non si possono alienare.

Ora la legge sull'amministrazione centrale e contabilità avendo abolito quest'articolo del Codice civile, è inutile l'accennarlo di nuovo qui.

Per conseguenza io domando che sia soppressa la prima parte di quest'articolo, lasciando sussistere la seconda, che è relativa al riscatto, perchè nella legge sull'amministrazione centrale non si parla di riscatto, il quale sussiste tuttavia.

PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe così concepito:

« Per gli effetti della presente legge è derogato alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario. »

Lo pongo ai voti così emendato.

(La Camera approva.)

Ora viene il nuovo articolo, che formerebbe il 7 della legge, proposto dal ministro delle finanze, e sarebbe così concepito:

« Il prodotto della vendita autorizzata colla presente legge sarà portato per la somma di due milioni di lire nel bilancio attivo del 1853, e per la restante somma nel bilancio attivo dell'anno 1854. »

(La Camera approva.)

Si procede alla votazione segreta sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	107
Maggioranza	54
Voti favorevoli	91
Voti contrari	16

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PELLA SOPPRESSIONE DELLA TASSA COMMERCIALE ALL'ENTRATA DELLE MERCI IN TORINO.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare un progetto di legge inteso ad abolire la tassa commerciale che si paga all'entrata delle merci nella città di Torino, e di cui è fatto cenno nel manifesto camerale 16 dicembre 1823. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1754.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA MARINA MERCANTILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la riorganizzazione del Consiglio della marina mercantile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1612.)

Tale progetto è così concepito:

« Art. 1. Il Consiglio amministrativo per la marina mercantile, posto sotto la dipendenza del Ministero di marina, è ridotto a corpo meramente consultivo per gli affari concernenti sia la tutela della disciplina della marina mercantile, come la polizia della navigazione e dei porti.

« Esso prenderà la denominazione di Consiglio consultivo per la marina mercantile; sarà presieduto dal presidente del Consiglio d'ammiraglio mercantile, e composto dei seguenti membri:

- « Il capitano del porto di Genova;
 - « Il direttore delle dogane;
 - « L'uditore di marina;
 - « Il console di marina;
 - « Due membri della Camera di commercio;
 - « Un capitano della marina mercantile.
- « Il direttore dei lavori marittimi interverrà come membro aggiunto, con voto allorchè si tratteranno affari che riguardano le sue attribuzioni.

I membri della Camera di commercio ed il capitano mercantile saranno nominati per un triennio e potranno essere confermati.

« La proposizione di detti membri sarà fatta dalla Camera di commercio.

« Art. 2. Il console di marina farà le funzioni di segretario di questo Consiglio.

« Art. 3. Le relazioni di dipendenza, che a mente delle vigenti leggi e regolamenti verso di questo Consiglio avevano i consoli di marina ed i capitani dei porti e spiagge, passeranno al Ministero della marina.

« I regi consoli all'estero corrisponderanno pure direttamente collo stesso Ministero per gli affari riguardanti la marina mercantile.

« Art. 4. Il presidente del Consiglio consultivo per la marina mercantile sarà membro del Consiglio superiore d'ammiraglio e del Consiglio di sanità marittima di Genova.

« Esso sarà presidente del Consiglio di direzione della Cassa di risparmio e di beneficenza per la marina mercantile, invece del soppresso intendente generale dell'azienda di marina.

« Art. 5. Il console di marina della direzione di Genova sarà pure membro del Consiglio d'ammiragliato per la marina mercantile.

« Art. 6. La presente legge avrà esecuzione dal giorno della effettiva soppressione dell'azienda generale di marina.

« Art. 7. È derogato alle lettere patenti 13 gennaio e 24 novembre 1827, 11 agosto 1835, 13 agosto 1839 e 27 maggio 1843, ed alle leggi 26 giugno 1851 e 2 dicembre 1852, in ciò che sono contrarie alla presente. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. (Vedi sopra)

RICCI VINCENZO. Vorrei proporre una piccola variante a quest'articolo. Nella composizione di questo Consiglio amministrativo sono indicati vari titolari che coprono impieghi governativi, i quali ne debbono far parte d'ufficio, ed in ultimo è detto: « due membri della Camera di commercio e un capitano della marina mercantile. » Io proporrei che, invece di un solo capitano della marina mercantile, ne fossero stabiliti almeno due.

L'incombenza di questo Consiglio è doppia, in certa guisa di polizia, e principalmente di proporre al Governo quanto può occorrere in vantaggio di questa classe importante; il suo scopo insomma è principalmente nell'interesse della marineria. Ora, questo Consiglio composto in modo che non ci sia che un solo rappresentante diretto dei suoi interessi, mi pare che non dia sufficiente confidenza, per conseguenza propongo che, invece di uno, si dica: « due capitani della marina mercantile. »

DESPINE, relatore. La Commission, ainsi que la Chambre peut le remarquer, a déjà substitué le nombre de deux membres de la Chambre de commerce à celui d'un seul qui avait été proposé par le Ministère. Ensuite elle a décidé que ces deux membres de la Chambre de commerce seraient proposés par la Chambre de commerce elle-même, parce qu'elle a reconnu que la Chambre de commerce était plus à même d'apprécier les attributions de ce Conseil administratif, lequel a essentiellement pour objet de s'occuper de tout ce qui concerne la police des ports et la discipline de la marine marchande.

Elle n'a pas demandé l'addition du second capitaine, parce que la proposition n'en avait pas été faite dans les bureaux. Cependant elle n'aurait aucune difficulté à accepter la proposition, d'autant plus que le Gouvernement, ayant encore à sa nomination exclusive cinq des membres du Conseil d'administration, conserve toute l'influence qu'il doit avoir; de sorte que au nom de la Commission, si le Gouvernement n'y met pas d'obstacle, nous acceptons la proposition de l'honorable député Ricci.

PRESIDENTE. Il Ministero aderisce?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Aderisco.

CORSI. Io farei un'altra piccola aggiunta. Dove è detto « due membri della Camera di commercio, » vorrei che si aggiungesse « di Genova, » essendovi molte altre Camere di commercio nello Stato.

DESPINE, relatore. La Commission accepte. Elle croyait cette explication inutile, parce que, le Conseil siégeant à Gênes, celà était entendu.

RICCI VINCENZO. Domanderei che si aggiungesse un'altra parola. Dalla relazione parrebbe che il numero dei membri del Consiglio non sia troppo grande.

La legge prescrive l'intervento del direttore delle dogane, il quale non ha nessuna relazione diretta con questo Consiglio; se dunque la Camera credesse d'accogliere una mia mozione, io proporrei che, invece del direttore delle dogane, fosse posto nel Consiglio un altro capitano.

DESPINE, relatore. La Commission ne croirait pas pouvoir accepter la suppression proposée du directeur de la douane, par le motif que les attributions du Conseil, concernant tout ce qui intéresse la discipline de la marine marchande et la police de la navigation, embrassent aussi tout ce qui a rapport à la douane. Conséquemment la Commission croit que le directeur de la douane peut être utilement consulté.

PRESIDENTE. Il deputato Ricci insiste nelle sue osservazioni?

RICCI VINCENZO. Non insisto.

ZIRIO. Io proporrei che si fissasse il numero dei membri necessari per la validità delle deliberazioni da emettersi da questi Consigli. Si potrebbe, a parer mio, stabilire che fossero valide quando v'intervenissero i due terzi dei membri della stessa.

PRESIDENTE. Questa disposizione potrà formare oggetto d'un altro articolo.

Intanto metto ai voti l'articolo 1 colle modificazioni proposte dai deputati Corsi e Ricci.

(La Camera approva.)

Viene ora la proposta del deputato Zirio.

La parola spetta al signor relatore.

DESPINE, relatore. Il me paraît que l'on pourrait dire:

« Per la validità delle deliberazioni, il numero dei membri dovrà essere almeno di cinque. »

ZIRIO. Io mi attengo alla stessa redazione fatta dal signor relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo che resterà l'articolo 2.

(La Camera approva.)

(Sono quindi approvati senza discussione gli articoli successivi.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e volanti	105
Maggioranza	53
Voti favorevoli	99
Voti contrari	6

(La Camera approva.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DELLA GENTE DI MARE ALLA CASSA DI RISPARMIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge relativo alla cessione dello stabilimento metallurgico in Sampierdarena, ma siccome il signor ministro dei lavori pubblici non può per ora assistere alla tornata, essendo trattenuto al Senato, si passerà alla discussione del progetto relativo all'aumento della retribuzione della gente di mare alla Cassa di risparmio e di beneficenza per la marina mercantile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1527.)

Darò lettura del progetto, che consiste in un articolo unico:

« La retribuzione mensile imposta alla gente di mare dalla tabella III, annessa al regio brevetto del 3 agosto 1841 e confermata dall'articolo 10 della legge in data del 26 giugno 1851, è portata alle quote seguenti:

« Pel capitano di 1^a classe lire cinque.
 « Pel capitano di 2^a classe lire tre e centesimi cinquanta.
 « Pel patrono di 1^a e 2^a classe lire due e centesimi cinquanta.

« Pel pilota, secondo nostromo, sopraccarico e scrivano lire una e centesimi cinquanta;

« Pel marinaio lire una e centesimi dieci;

« Pel mozzo centesimi ottanta. »

(La Camera approva senza discussione.)

Risultamento della votazione segreta:

Presenti e votanti 105

Maggioranza 53

Voti favorevoli 99

Voti contrari 6

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DIVISIONE DEL MANDAMENTO DI CASALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1610.)

Il Ministero propose il seguente progetto di legge:

« Art. 1. Il mandamento di Casale Monferrato è diviso in due. Il primo mandamento è limitato all'abitato della città dentro al recinto, eccettuato il quartiere denominato dell'Ala, ossia la parrocchia del SS. Sacramento, come trovasi di presente circoscritta. Il secondo comprenderà, oltre al detto quartiere dell'Ala, tutto il rimanente territorio mandamentale fuori delle mura.

« Art. 2. È conservata pel primo mandamento di Casale l'attuale giudicatura di seconda classe;

È creata pel secondo una giudicatura di terza classe. »

Sopra questo progetto la Commissione propose la questione pregiudiziale, respinge cioè la legge.

Ha facoltà di parlare il deputato Lanza.

LANZA. Quantunque membro della Commissione, io non potei conoscere i motivi che avevano indotta la Commissione a rigettare il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia per la ragione che, appena nominato dall'ufficio IV cui appartengono, dovetti per affari urgenti partire per Casale. Di ritorno m'informai se la Commissione si fosse già riunita, e seppi dall'onorevole suo presidente e relatore nello stesso tempo, che difatti la Commissione si radunò una solà volta e poté in quella solà seduta compiere ogni sua bisogna. Conoscendo che il risultato era negativo non solo, ma che vi esisteva una questione pregiudiziale espressa in termini i quali veramente non sono molto onorevoli per chi ha presentato questo progetto di legge, domandai della ragione per cui si era proposta questa questione pregiudiziale, anzi pregai caldamente l'onorevole presidente e relatore di voler riunire ancora una volta la Commissione, perchè io potessi addurre certi fatti e certe osservazioni che mi parve non fossero presenti alla mente dei membri che si trovavano a quella seduta della Commissione, cosicchè forse la non conoscenza di questi fatti, e di queste osservazioni li avesse indotti a prendere una deliberazione, che in caso contrario non avrebbe adottato.

Questo favore mi fu rifiutato; allora credetti di restringermi nei limiti del diritto che ha ogni rappresentante della Camera nelle Commissioni, di chiedere cioè che, prima che

la relazione fosse presentata alla Camera venisse riunita la Commissione, onde sentirne lettura. Ma neppure questa mia domanda fu esaudita; e la relazione fu presentata e stampata, senz'chè io potessi conoscerne il contenuto nella Commissione medesima.

Lessi con attenzione questa relazione, e vedendo che la proposta era stata presa a voti unanimi, per un momento credetti di avere il torto, e che veramente non esistessero motivi per giustificare la presentazione di questo progetto di legge.

Fu allora mia cura informarmi dagli onorevoli membri componenti la Commissione, da quanti era rappresentata in quella seduta; e seppi che il numero dei membri non era che di quattro.

A questo riguardo non voglio ricorrere con troppo rigore al disposto del regolamento, e a quanto si è fin qui praticato nel senso del regolamento medesimo negli uffici e nelle Commissioni, cioè che le Commissioni non sogliono costituirsi se non vi sono cinque membri presenti. Lascio questa questione, perchè sarebbe un voler troppo severamente stare alla forma. Ma quello che trovo di notevole si è che fra questi quattro membri presenti seppi da informazioni prese individualmente che uno non era veramente assenziente a questa questione pregiudiziale, e questi è il rappresentante dell'ufficio VI, il quale mi dichiarò che dal suo ufficio non aveva ricevuto l'incarico di rigettare assolutamente questa legge, ma di suggerire che si pensasse di provvedere ad altri paesi oltre il mandamento di Casale, però di accettare la legge, così che questa unanimità la quale fu posta in rilievo dall'onorevole signor relatore dei membri presenti sarebbe di tre contro uno.

Date queste spiegazioni sull'andamento dei lavori della Commissione a cui era tenuto come faciente parte della Commissione medesima, giacchè non mi è stato permesso di addurre le ragioni particolari che militano in favore del progetto di legge presentato dal Ministero in seno alla medesima, le porgerò alla Camera, persuaso che quando siano, come io le credo, sufficientemente ragionevoli e fondate, essa vorrà accoglierle favorevolmente ed accettare il progetto di legge presentato dal Ministero; e non dispero nemmeno che gli stessi membri componenti quella tal maggioranza di tre contro uno nel seno della Commissione non vogliano riveuire sulla loro decisione quando siano convinti della forza ed importanza dei fatti e delle osservazioni che sto per addurre.

Sono già da tre anni che il Consiglio municipale di Casale con verbale speciale reclamò vivamente lo stabilimento di una nuova giudicatura in quella città.

I motivi che essa adduceva in quel verbale, i quali furono mantenuti nel 1850, nel 1851 e nel 1852, e furono ripetuti nel 1853 consistevano nell'osservare « che il bisogno di una nuova giudicatura si fa vivamente sentire sia per la grande estensione del territorio dell'attuale, sia per la straordinaria quantità di affari di cui è occupata; constando al Consiglio comunale positivamente che, oltre i moltissimi affari di giurisdizione volontaria e contenziosa, che giornalmente le vengono affidati, essa dovette attendere nello stesso triennio a più di mille processi criminali, non compresi quelli per furti di campagna, ed emanare 350 sentenze con visione d'atti, ed altre mille senza visione, oltre a 50 altre per il comitato di revisione concernente la guardia nazionale, a segno che vi si tiene udienza civile in tutti i giorni dell'anno non festivi, con una media di 15 contraddittorii e dove in altre città l'ufficio di giudicatura subisce le assisie unitamente a

due altri mandamenti, qui la giudicatura richiede per sé sola tre giorni. Questa domanda del Consiglio comunale di Casale fu sottomessa nel 1850 alla considerazione del Consiglio provinciale, il quale riconobbe veri i motivi e la validità col suo voto presso il Governo; ed il Consiglio divisionale di Vercelli appose pure il suo voto favorevole all'unanimità a questa domanda.

Ma ciò non basta, o signori. Il ministro prima d'indursi a presentare questo progetto di legge chiese pure informazioni al corpo, il quale per le sue attribuzioni è in grado di conoscere particolarmente i bisogni della giustizia; esso ricorse all'ufficio dell'avvocato fiscale generale in Casale, e quell'avvocato fiscale riferiva che era assoluto il bisogno che si manifestava in Casale di una nuova giudicatura, e corredeva questo suo giudizio con tutti i dati, i quali lo inducevano a pronunciarlo.

Infatti, osservate, o signori, che la popolazione del mandamento di Casale consta di circa 24 mila abitanti, di cui una metà si trova entro le mura, mentre l'altra è disseminata in un territorio variamente esteso, la di cui minore distanza non è inferiore a 5 chilometri e la maggiore si estende a 11 o 12 chilometri.

Ora io domando come sia possibile che un solo giudice di mandamento possa disimpegnare tutti gli affari che si presentano con una popolazione così numerosa ed estesa sopra un territorio così vasto. Gli andamenti della giustizia sono molto tardivi e le indagini sono in particolare ritardate, per cui di rado si viene a scoprire e raccogliere le vere prove del reato, per cui molti passano impuniti, mentre che se venissero immediatamente stabilite le opportune investigazioni, quei reati sarebbero colpiti dalla giustizia.

Ma oltre a queste considerazioni, o signori, ve ne sono ben altre, le quali io penso debbano determinare il vostro voto, poichè in quanto al primo caso si può facilmente rispondere che tali circostanze esistono anche in altre località le quali reclamano pure lo stabilimento di una nuova giudicatura, cui non si è ancora provveduto, e che quindi si deve provvedere con una disposizione generale a tutte le località in cui si manifesta questo bisogno. Ma io dico che queste osservazioni addotte in favore del mandamento di Casale, oltre di militare pure in favore di altre località, prendono per questo mandamento maggior forza, quando si pensa che un tale bisogno gli è tutt'affatto speciale a cagione delle fortificazioni le quali sono state stabilite attorno la periferia della città, per cui, dato un caso di sola minaccia di guerra, si possono intercettare le comunicazioni, nella quale circostanza una parte della popolazione rurale del mandamento di Casale, la quale, torno a ripetere, non è inferiore a diecimila abitanti, troverebbe preclusa la via per entrare in Casale onde ricorrere al giudice.

È noto che le città le quali hanno fortificazioni sono appunto per questa ragione provviste di due giudicature; prova ne sia Alessandria ove è stabilita una giudicatura interna, e una *extra muros* precisamente nella previsione di questo caso.

Si osserva dal signor relatore (e questa è la sola osservazione di qualche peso) che non conviene fare delle leggi speciali e a rappezzi quando si tratta di una disposizione la quale deve rientrare in un ordinamento generale, e che quindi devesi provvedere con una legge organica all'intero riordinamento delle giudicature.

In questo modo, egli soggiunge, si potranno fare delle economie, e soddisfare con maggiore ragionevolezza ai bisogni della giustizia in tutte le località.

Io credo che questa considerazione applicata al caso speciale non abbia nessun valore: se si trattasse di stabilire una giudicatura nuova in un mandamento rurale, potrebbe darsi che in un nuovo e generale ripartimento dei mandamenti non si riconoscesse necessaria, ma non si può immaginare che in qualsiasi caso si stacchino i sobborghi di Casale per unirli ad una giudicatura che non appartenga al territorio di Casale; facciasi qualunque circoscrizione, ne verrà sempre la necessità di stabilire per gli abitanti del territorio di Casale una o due giudicature in Casale o nel suo territorio, e non si potrà mai staccare una parte di quella popolazione per unirla ad una giudicatura di un mandamento vicino, della qual verità chi è pratico della situazione topografica del territorio di Casale se ne convincerà pienamente.

AGNÈS. Potrebbe unirsi qualche sobborgo di Casale al mandamento vicino di Balzola...

LANZA. Si suggerisce Balzola; ma, chiedo perdono, Balzola è al di là del Po, e se si unissero dei sobborghi a Balzola, ne verrebbe che il Po vi si troverebbe tramezzo, e succedendo delle fiumane straordinarie, come altre volte è accaduto, verrebbe impedito persino il passaggio sul ponte.

Ma vi sarebbe inoltre una considerazione economica che deve tenersi a calcolo, ed è che sono obbligati a pagare un pedaggio per passare sul ponte, e si verrebbero così a gravare i cittadini, che devono ricorrere alla giustizia, di una spesa maggiore.

Io credo che tutte queste considerazioni prese insieme sono più che sufficienti per provare alla Camera che Casale nel domandare che fa questa nuova giudicatura si trova in un caso tutt'affatto speciale, e per conseguenza non vale la considerazione posta nella relazione, che si debba attendere ad una circoscrizione generale; giacchè questa circoscrizione, qualunque essa possa ragionevolmente supporre, non potrà mai dispensare dalla necessità di provvedere Casale di una nuova giudicatura.

Volete, signori, una prova palpabile dell'interessamento vivo che pone il municipio di Casale per far sì che la giustizia abbia un pronto e libero corso? Ve la darò citandovi i sacrifici che ha fatti a tal uopo, i quali sarebbero in gran parte paralizzati qualora non si ottenesse lo stabilimento di una novella giudicatura. Siffattamente assidui e stringenti sono stati i reclami dei proprietari contro ai furti di campagna, che il municipio, sia per conoscenze proprie (dacchè è in massima parte composto di persone che posseggono beni nel territorio), sia per le informazioni che ebbe cura di attingere a buone fonti, venne in divisamento di costituire un corpo di guardie campestri, il quale è organizzato a somiglianza della truppa di linea, e consta di 14 individui subordinati ad un superiore, astretti a convivere in quartiere e sottomessi ad una rigida disciplina, appunto perchè possano vigilare il territorio e cogliere in flagrante gli autori dei furti summentovati, e così porre un freno efficace agli abusi gravissimi che si lamentano in quella provincia. Se si pone mente che per cosiffatta istituzione il municipio di Casale debbe sopportare sin d'ora una spesa che sale a un dipresso a lire 12,000, chiaro apparisce come sia seriamente convinto che essa è necessaria. Or bene, o signori, se voi non gli concedete un giudice il quale possa ricevere immediatamente le deposizioni di tali agenti campestri ed addivenire speditamente alle opportune investigazioni, sarà resa inefficace questa istituzione e riuscirà al tutto spreca la spesa che per essa si esige.

Del rimanente, io porto fiducia che nessuno avrà in mente che il municipio ed i rappresentanti della città e provincia

di Casale patrocinino una causa municipale. Da una parte si tratta di ottenere che la giustizia abbia un corso regolare, e proceda nell'interesse generale, perchè se mai in una località questo non succedesse, ridonda sicuramente questo cattivo esempio a danno della riputazione morale dello Stato.

Nè lo stabilimento di una nuova giudicatura può considerarsi come cosa assai lucrosa per la località; si chiede la nomina di un giudice con 1400 lire di stipendio, ed io non credo che questo possa formare la fortuna di Casale, nè della provincia; in compenso la città di Casale dovrà dare l'alloggio e pagare in parte le spese d'ufficio; dimodochè in fin dei conti quel municipio domanda la facoltà di potere spendere maggiormente per la buona amministrazione della giustizia nel suo territorio. Economicamente adunque non si può combattere questa proposizione, perchè non si chiede neppure il sacrificio di 1400 lire allo Stato. Tutti sanno che vi sono delle spese a cui debbono sottomettersi i litiganti, e che queste in parte vengono incassate dal fisco; per conseguenza gli emolumenti maggiori che si pagheranno quando vi sia una giustizia più pronta e spedita, basteranno per rimborsare all'erario questa piccola spesa di lire 1400. Dunque, anche sotto questo rapporto mi pare, se non m'illudo, di avere provato che la proposizione pregiudiziale della Commissione non può aver luogo, perchè qui non è il caso speciale contemplato nell'unica considerazione la quale fu adottata dalla Commissione per appoggiare il suo voto pregiudiziale, e non può essere combattuta economicamente perchè ho provato che se vi è un danno economico, sotto il rapporto della maggiore spesa, questa colpirebbe tutto al più il municipio di Casale e non lo Stato.

Non vedo quindi che vi sia ostacolo alcuno a che la Camera rigetti la questione pregiudiziale presentata dal relatore della Commissione, ed invece voglia accogliere favorevolmente il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia.

BON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. La Commissione, od almeno il relatore di essa, ha creduto a proposito di darmi una lezione alquanto severa nella relazione che presentava alla Camera intorno a questo progetto di legge, consigliandomi di lasciare da parte le vie della parzialità e della predilezione. La Camera non si aspetta certamente che io mi faccia a protestare in modo solenne contro quest'accusa; spero che quelli che mi conoscono inclineranno a credere che io non sia per mia natura troppo propenso alla parzialità ed alla predilezione, e che quando anche agli occhi di taluno avessi il germe di questi brutti vizi, non esisterebbe alcun motivo perchè si traducessero in atto in questa circostanza, mentre non si stimeranno tali da poter suscitare in me quell'immensa parzialità e quella straordinaria predilezione che mi si vorrebbe apporre riguardo alla città di Casale per alcune aderenze d'amicizia che ho avuto in quella città. Non vi sono adunque ragioni che mi possano far prevaricare ed allontanare da quell'imparzialità che è primo debito dell'ufficio mio.

Dopo essermi così purgato della severa taccia che volle imputarmi l'onorevole Fara-Forni, entrerò nella questione che questa proposizione di legge ha sollevato o piuttosto, riprodotto in questa Camera, poichè essa era già stata suscitata nella discussione dell'ultimo bilancio allorquando il nostro onorevole presidente, il quale, per le occupazioni che aveva e per ragioni del suo ufficio (e come uno dei più distinti avvocati del foro di Casale, trovavasi in grado di conoscere le condizioni dell'amministrazione della giustizia in quella

città) erasi fatto a proporre, appoggiando la sua domanda a dati statistici, che si dessero i fondi al Ministero per istituire questa giudicatura.

I motivi che allora vennero messi innanzi non furono confutati da alcuno, mentre il Ministero ammise l'opportunità, anzi, direi quasi, la necessità d'istituire quella giudicatura; e solo a ciò si soprassedette perchè, come suole succedere in tali questioni, quella proposizione diede luogo a molte altre in cui gli uni volevano l'istituzione d'una giudicatura di mandamento per la loro terra, ed altri per la loro.

Era tuttavia debito del Ministero di considerare se ci fosse la necessità di procedere a quest'istituzione, se in questa necessità potesse esservi un'urgenza la quale lo spingesse a procedere per quella città in via eccezionale alla pronta separazione da quell'ordinamento generale della circoscrizione territoriale giudiziaria, a cui o più presto, o più tardi si deve addivenire. Ed anch'io dovetti fare quella questione.

In primo luogo ho dovuto osservare che l'istituzione d'un nuovo mandamento in una città non presenta alcuna di quelle difficoltà che possono esserci per l'istituzione di un mandamento rurale, perchè in questo caso possono sorgere, anzi sorgono necessariamente molte contestazioni sulla circoscrizione da farsi, mentre invece quando una città comprende un solo mandamento non si ha che a dividerla in due, ed è cosa assai agevole il tracciare una linea che segni i confini dell'una e dell'altra giudicatura.

A questa considerazione un'altra se ne aggiungeva, ed era quella delle fortificazioni che si andavano fabbricando attorno alla città di Casale, le quali ponendo la parte di popolazione che si trova fuori delle mura, in un caso di guerra, nell'impossibilità di ottenere giustizia dal giudice che fosse stabilito nella città, consigliavano d'istituire una seconda giudicatura come fu fatto in Alessandria, e come si suol fare nelle città fortificate. Ve n'era una terza la quale consisteva nella mole degli affari, e soprattutto nel numero dei furti di campagna.

Per quello che io conosco della città di Casale, posso dire che non ho mai veduto alcuna città, anzi alcuna parte del territorio in cui fossero tante le lagnanze sui furti di campagna e, credo, così fondate, come quivi. Una quarta ragione finalmente si trova nella grande operosità che l'amministrazione municipale di quella città ha messo per portare rimedio a questo male. Essa ha fatto un ordinamento di polizia municipale, il quale potrebbe servire di modello a molte altre città, ma che rimarrebbe in gran parte infruttuoso quando non ci fosse mezzo di dare più celere corso alle accuse per furti di campagna. Io non mi estenderò a svolgere tutti questi argomenti, i quali sono stati spiegati dall'onorevole deputato Lanza, e che potranno esserli da quei deputati che conoscono più particolarmente le condizioni della città di Casale; io credo tuttavia dover dare lettura alla Camera di quei pareri che il Ministero di grazia e giustizia ebbe dall'avvocato generale presso quel magistrato d'Appello, il quale era stato eccitato a studiare particolarmente la questione che si era agitata nella Camera.

Esso scrive:

« Ai motivi addotti alla Camera per dimostrare la necessità della proposta divisione, un altro ancora se ne potrebbe aggiungere di non leggiera importanza, quello cioè delle fortificazioni, a cui così indefessamente si lavora attorno a questa città. Nelle città fortificate si usa di dividere il territorio in due mandamenti, uno dei quali comprende la cerchia interna delle mura, e l'altro tutta la parte esteriore; perchè, potendo accadere che le comunicazioni tra la città

ed il territorio vengano interrotte, il giudice della città più non potrebbe provvedere all'amministrazione della giustizia fuori delle mura di essa, nei momenti appunto in cui, se tacciono per lo più le questioni giuridiche in via civile, possono aumentarsi i reati, e rendersi perciò di somma necessità il pronto intervento del giudice per fare quei primi atti, senza i quali le tracce del reato troppo facilmente spariscono.

« A queste considerazioni, ecc. »

E prosegue esaminando se si potesse provvedere coll'abolizione di un altro mandamento. Questo parere era comunicato al Ministero nel 1851, cioè dopo la discussione fatta su questo argomento nella Camera. Nuove istanze vennero fatte perchè fosse provveduto alla creazione di un secondo mandamento; ed io stimai che fosse debito mio di consultare nuovamente l'avvocato generale, il quale in siffatte questioni è il consultore naturale del Governo.

Ecco la risposta che io n'ebbi:

« Duole al sottoscritto che la necessità d'attendere la compilazione degli stati richiesti colla nota in margine accennata non gli abbia permesso di rispondere più presto alla medesima.

« Tanto dall'esame di questi stati, quanto dalle informazioni particolari procuratesi intorno all'andamento delle cose in questa giudicatura di mandamento, il sottoscritto non poté a meno di persuadersi che, non ostante la somma attività del giudice non vi è possibile la regolare spedizione degli affari; che se ciò era già stato riconosciuto altre volte, esserlo dee assai più dopo la pubblicazione della legge 26 febbraio 1852 relativa agli oziosi ed ai sospetti di furti di campagna, la quale in una città come questa, ove tali sorta di persone sono numerosissime, viene ad aumentare immensamente i doveri del giudice; risulterebbe infatti dai predetti stati che nel 1851 vi ebbero cause civili decise 1047, decreti ed ordinanze in materie contenziose 148, atti esecutivi 65, esami delegati 48, atti di giurisdizione volontaria 105, affari criminali 461. Totale 1872.

« Nel 1852 si avrebbero cause civili spedite 1032, decreti ed ordinanze 105, atti esecutivi 66, esami delegati 52, atti di giurisdizione volontaria 119, affari criminali 386. Totale 1760.

« Ma qui è da notare che in questi quadri non possono ancora figurare pel 1851 i processi a cui dà luogo la detta legge del 26 febbraio 1852, che questi non sono ancora nel 1852 che in numero di 12; che è cosa notoria numerosissime essere in questo territorio le persone a cui le disposizioni di quella legge dovrebbero applicarsi, dimodochè se sole 12 denunce vi furono, ciò provenne da che non era ancora organizzato a dovere il servizio degli agenti della pubblica sicurezza dai quali le denunce si dovrebbero dare; che ciò conoscendo il municipio, il quale deplora l'enorme quantità dei furti di campagna, che in questo territorio si commettono, sta formando con grave spesa, che dicesi non minore di lire 10,000 annue un corpo di guardie campestri comandate da un commissario, dal quale si sperano i migliori risultati, se pronte condanne potranno, giusta il voto della legge, ispirare ai denunciati un salutare terrore, ma quindi deve venire necessariamente un grande aumento di processi nell'ufficio di giudicatura, e quando il giudice per la gran copia degli affari non potesse tosto spedirli, allora si renderebbe quasi inutile la spesa che fa il municipio per la pubblica sicurezza della città e del territorio. »

Voi vedete, o signori, i motivi che hanno persuaso il Ministero della necessità di questa legge. La mia fiducia è che

la Camera s'indurrà ad accettarla, ma se non l'accogliesse, spero almeno che assolverebbe il ministro dalla taccia di parzialità e di predilezione che gli fu data dal signor relatore.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

FARA FORNI, relatore. Appuntato dall'onorevole signor ministro di grazia e giustizia, accusato dall'onorevole Lanza, che io non abbia saputo disimpegnare il mandato della Commissione in questa mia relazione, mi giova di far una breve storia di quanto è avvenuto nel seno della medesima, e come presidente di quella dirò alla Camera quali siano stati i voti degli uffici emessi dai rispettivi commissari.

Il commissario del primo ufficio aveva l'incarico di respingere la legge; quello del secondo era assente; quello del terzo respingeva pure la legge; quello del quarto mancava; quello del quinto era in congedo; quello del sesto asseriva pure di respingere la legge per mandato del suo ufficio, come faceva pure quello del settimo.

Chechè dir ne possa l'onorevole commissario dell'ufficio VI, io citerò in testimonio gli altri due onorevoli miei colleghi.

Nella pura qualità di presidente, non sperando al certo di essere nominato relatore, io teneva nota del parere emesso dai commissari.

I commissari quindi avendo espresso in nome del loro ufficio il voto del loro mandato, l'onorevole Bosso, che mi pare voler prendere la parola in questa questione, se la memoria non m'inganna, ha respinto la legge esso pure, anzi sarebbe stato prescelto a relatore di questa legge; ma pregavami acciò io stesso assumessi quest'incarico, perchè egli, benchè non fosse nativo del mandamento di Casale, vi era però stato per molto tempo, quindi per sentimento di delicatezza non voleva riferire su questo progetto, onde ben vede la Camera che la Commissione respingeva a pieni voti dei commissari presenti questa legge.

Vengo ora agli appunti che mi fanno l'onorevole signor ministro e l'onorevole deputato Lanza.

Io assicuro alla Camera che non ho mai creduto di mancare al Ministero nè ai Casalaschi, e se ho parlato di predilezione nella mia relazione, egli è perchè quanto esposi nella medesima non era che il senso statomi unanimemente espresso da' miei onorevoli colleghi ed in correlazione al mandato avuto dal mio stesso ufficio.

Nella tornata dell'11 aprile 1851 molte petizioni del genere di quella di Casale si presentavano alla Camera, trasmesse alla Commissione colla raccomandazione di riferirle al più presto possibile: il relatore, dopo averne data lettura, concludeva in questi termini:

« Ritenendo che il Governo sta occupandosi d'una nuova circoscrizione ed organizzazione giudiziaria, non che d'un Codice di procedura civile, vi propone che queste petizioni siano comunicate al signor ministro di grazia e giustizia e depositate negli archivi della Camera. »

Similmente in altra occasione e nella tornata del 21 gennaio 1852 essendosi riferita altra petizione di Zuccarello, l'onorevole relatore concludeva come sopra.

Citerò inoltre alcune deliberazioni di Consigli divisionali.

La città di Chambéry con una popolazione maggiore di quella di Casale lagnavasi come lagnasi tuttora di non avere che un giudice di mandamento; tale lagnanza era ripetuta da vari altri municipi di quella divisione, e facevasi istanza presso il Consiglio divisionale, onde appoggiasse le relative domande presso il Ministero e lo interessasse a provvedere.

Del pari nel Consiglio divisionale di Alessandria, trattandosi di affari relativi al Consiglio provinciale d'Asti, si conchiudeva su di una petizione consimile al caso nostro, alla quale precedeva la lettura di una lettera del signor ministro di grazia e giustizia, relativa al nuovo ordinamento dei mandamenti di questa provincia per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia.

Or bene, in questo stato di cose, solo Casale doveva essere preferito nelle considerazioni e provvidenze dell'onorevole signor ministro guardasigilli?

Osserverò poi al signor ministro, in quanto concerne la popolazione di Casale, non constare la medesima di 22,511 anime; bensì di 21,066. Osserverò eziandio che se i mandamenti di Ciampieri con una popolazione di 30,780 anime, di Cuneo con quella di 25,797, di Novara con 29,935 e d'Asti con 27,054 anime, i quali tutti non avendo che un solo giudice a disimpegno degli incumbenti giudiziari relativi ai medesimi, e che, come accennai qui sopra, desiderano analoghe provvidenze, non sia giusto che ai medesimi venga esteso contemporaneamente il provvedimento che ora si vorrebbe accordare a Casale.

A mio credere, ed a quello pure della maggioranza della Commissione, si avrebbe dovuto con legge generale provvedere pure a tanti altri mandamenti che non cessano di lamentare i bisogni messi innanzi di Casale.

Questa legge or dunque tanto aspettata venga una volta per intero, e cessiamo dal far leggi a rappezzi e a brani, siccome venne esposto nella relazione, poichè alla fin fine qual risultato otteniamo noi delle nostre fatiche, e quali conti possiamo rendere ai nostri elettori? Imposte e leggi frazionate!

Osserverò inoltre che se noi accordiamo a Casale una seconda giudicatura mandamentale, è naturale che gli altri dimenticati, e sono molti, giacchè io non ho citato che pochi esempi, non taceranno, e pioviranno petizioni al banco della Presidenza ed al Ministero acciò sia per loro provvisto, come fu provvisto per Casale, se la legge, il che non spero, venisse dalla Camera approvata. Si è detto ancora: per Casale avvi un voto dell'avvocato fiscale generale; ma se si fossero interpellati anche gli avvocati fiscali generali delle altre giurisdizioni giudiziarie, è certo che avrebbero emesso un eguale voto anch'essi. Un'altra osservazione mi resta a fare, ed è che il Ministero con sua lettera interpellava tutti i presidenti dei tribunali di prima cognizione onde dessero in nota tutti quei mandamenti che potevano essere superflui. Questa nota fu trasmessa anche al Consiglio divisionale di Novara del quale ho l'onore di far parte; in quel Consiglio si era proposto di togliere un giudice di un mandamento che conta poco più di 7000 anime, il quale era stato nominato ad istanza di un prelato, probabilmente per dar lustro al sito della sua villeggiatura e forsanco per aver compagnia ed un quarto per la partita dei tarocchi. (Si ride) Si era adunque proposta la soppressione di questo mandamento; il Consiglio provinciale l'appoggiava e mandava al Ministero, acciò accogliesse quel voto; se il Ministero avesse accolto il parere di quel Consiglio e mandato a Casale il giudice di quel mandamento, avrebbe ottimamente provveduto.

Se poi si volesse stabilire assolutamente una seconda giudicatura a Casale, converrebbe pure stabilirla anche in altri luoghi e specialmente a Ciampieri, a Cuneo, ad Asti e Novara. Ond'è che mi pare di aver dimostrato a sufficienza l'assunto mio, e non voglio trattenere più a lungo la Camera nel giustificare la mia relazione. Respingo poi l'accusa mossami dal signor ministro di aver voluto dargli una lezione. Il signor

ministro sa che non do mai nessuna lezione a chicchessia e tanto meno ai signori ministri, e il signor guardasigilli dovrebbe anzi sapere quali passi io abbia fatto al Ministero prima di fare la mia relazione.

BOSSO. Dirò alcune parole per rettificare un fatto esposto dall'onorevole deputato Fara-Forni.

Quando egli addimandò ai vari commissari di esporre quali fossero i loro mandati, io non potei a meno che comunicargli le istruzioni che io aveva ricevute dall'ufficio VI e che io aveva scritte. Il mio mandato era di chiedere al Ministero che fossero egualmente trattati gli altri mandamenti che si trovano in pari circostanze di quello di Casale.

Non mi ricordo se gli altri miei colleghi abbiano respinto più esplicitamente la legge, ma il fatto è che tre membri della Commissione erano alla medesima contrari; fra questi non mi trovava io che aveva semplicemente l'incarico di prendere informazioni se vi fossero altri mandamenti i quali si trovassero in condizione consimile e quindi se meritassero o no che loro si avessero i medesimi riguardi che proponevasi pel mandamento di Casale.

FARA FORNI, relatore. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Da quanto ha detto l'onorevole Bosso mi pare che sia confermato quanto io veniva testè allegando; infatti egli asserì che respingeva la legge quando si avessero mandamenti posti in condizioni identiche. Ora di questi casi identici parmi averne citato a sufficienza.

LANZA. Vorrei soltanto mettere sotto gli occhi della Camera e particolarmente dell'onorevole relatore questa circostanza, che ove egli avesse aderito, come era suo dovere, a leggere la relazione nel seno della Commissione prima di presentarla alla Camera, tutte queste contestazioni non sarebbero ora sorte.

FARA FORNI, relatore. Io ebbi mandato dalla Commissione di fare la relazione all'istante, anche verbale, ed io ciò non feci per delle considerazioni ben note ad alcuni membri di questa Camera.

Si voleva far andare questa legge a volo, per così dire, per motivi speciali, ed io invece aveva l'intenzione che se ne protraesse la presentazione, lo dico francamente, fino al finire della Sessione nella speranza che, differendo, il Ministero ci avesse presentato la legge generale del riordinamento giudiziario, se non in questa nella prossima Sessione del Parlamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Anzitutto risponderò agli allegati fatti dall'onorevole Fara-Forni al cospetto della Camera.

Parmi che le allegazioni le quali si fanno al di lei cospetto dovrebbero almeno essere esatte. Il signor Fara-Forni si trova già in controversia fra i membri della Commissione per ciò che è passato nel di lei seno: tanto più doveva andare guardingo nel fare delle citazioni inesatte al cospetto della Camera, giacchè doveva comprendere quale sarebbe la deduzione logica delle sue inesattezze.

Egli citò per esempio le petizioni 2487, 2470, e simili che egli disse riguardare fatti identici a quello della città di Casale: reso sospettoso da altre inesattezze del deputato Fara-Forni ho mandato in questo istante a prendere alla segreteria il registro delle petizioni, e trovo che i numeri delle petizioni testè posti innanzi dal signor relatore riguardano oggetti ben diversi da quello del quale ci occupiamo; leggo la prima che mi si para innanzi, cioè il numero 2487, sporta dal signor Marchisio Isidoro di Torino; ecco le parole testuali: « il signor Marchisio chiede che siano migliorate le

condizioni dei giudici e segretari di mandamento, estendendo ad essi i provvedimenti che colla legge del 5 ottobre 1848 si diedero per quelli di Sardegna. • Di consimile tenore sono le altre petizioni citate dal signor relatore; non le leggo per non faticare inutilmente la Camera: ma se l'onorevole Fara-Forni lo desidera, ne darò lettura.

Senza citare il numero, il signor relatore ha pure citata una petizione del comune di Zuccarello qual fatto identico a quello della città di Casale.

Il comune di Zuccarello vorrebbe essere eretto a capo di mandamento segregando altri comuni dai circoscriviti mandamenti: questo comune avrà ragione: ma quale analogia vi è fra quella domanda e quella del municipio di Casale? Io non credo che il solo deputato Fara-Forni possa rinvenirla.

Le petizioni che possono avere una qualche analogia colla domanda del municipio di Casale sono quelle delle città di Ciampieri e d'Asti. Io non conosco i termini della petizione, nè le condizioni della città di Ciampieri, ma se ho ben compresa l'esposizione che ne ha fatta il signor relatore, veggio a quella petizione sottoscritti altri comuni, e ciò mi dà ragione a credere che quella domanda non sia identica a quella di Casale.

Quanto poi alla petizione della città d'Asti, l'onorevole relatore deve sapere che, secondo la legge comunale, il Ministero non può prendere iniziativa di leggi di tal natura, se prima non sente il preavviso dei Consigli provinciali e divisionali. Ora il Consiglio provinciale d'Asti riconosceva abbisognare la città di un giudice di più, ma potersi questo ottenere col sopprimere altre due giudicature nella provincia, quindi il Ministero non poteva prendere l'iniziativa di proporre una giudicatura in Asti senza toccare alla circoscrizione di quella provincia. Invece i Consigli provinciale e divisionale di Casale hanno opinato in senso opposto. Quindi può darsi appunto il caso che per la città d'Asti si possa soprassedere a far ciò fino alla legge generale della circoscrizione; ma per quella di Casale, quando il Ministero era persuaso della giustizia della domanda, non poteva soprassedere a presentare la legge.

E qui osserverò alla Camera che il signor relatore, invece di ricorrere ai dati statistici della popolazione per stabilire l'analogia fra le varie domande, avrebbe meglio fatto a ricorrere alla statistica dei lavori delle singole giudicature alle quali volle accennare.

Facilmente si farà convinta la Camera che in una popolazione rurale, se non fosse per l'inconveniente delle lontananze, che pur si deve evitare, potrebbe un giudice tenere forse trenta mila persone sotto la sua magistratura, il che non può essere in una città. In una città vi sono i mercati, vi sono le fiere, vi sono i proprietari principali della provincia, vi sono i capitalisti, che danno a mutuo; e tutte queste persone si riservano nei giorni delle fiere, dei mercati, di chiamare i debitori o coloro coi quali hanno contestazioni dinanzi al giudice che siede nel capoluogo della provincia, anzichè dover andare per piccole cose in un mandamento lontano. E tanto più si prescelgono i giudici dei capoluoghi, perchè colà avendo pure residenza i procuratori collegiati, si ha facile mezzo di far agire dei buoni mandatari senza doversi presentare in persona: e quindi nei capoluoghi di provincia si fanno molte operazioni di più che non si faccia corrispondentemente ad uguale popolazione in un mandamento rurale.

A questa ragione che ugualmente si attaglia a tutti i giudici dei capoluoghi di provincia, ve ne ha una speciale per la città di Casale che non fu ancora addotta dai precedenti

oratori, ed è che a quel giudice di mandamento fu anche data la qualità di uditore di guerra. Al giorno d'oggi la guarnigione di Casale è di una qualche importanza, e tutti vedono che in tali materie non è dato al giudice di poter soprassedere, e quindi ne deriva un ritardo negli altri lavori della giudicatura.

Comprenderà di leggieri la Camera che, se si dovesse attendere una legge generale di circoscrizione per far ragione ai giusti reclami della città di Casale, allora bisognerebbe di necessità che almeno il giudice venisse esonerato delle funzioni di uditore di guerra, che si mettesse in Casale, come in Novara, un uditore di guerra, cosa che arrecherebbe una spesa maggiore. Io domando all'onorevole relatore, che è sì tenero per tutte le economie, se crederebbe utile che, per aspettare una legge generale, si aggravasse intanto l'erario della spesa che richiederebbe la presenza di uno speciale uditore di guerra nella città di Casale.

Altra ragione speciale che milita per la giudicatura di Casale si è la presenza del magistrato d'Appello, il quale fa sì che sono deferiti molti lavori al giudice. Si noti che è perfino costume di deferire a quel giudice l'esame di testimoni che sono fuori della sua giurisdizione.

A coloro che si preoccupano di economia ricorderò che lo scorso anno, dopo che invano si ricorse per ottenere nella discussione del bilancio la somma per costituire questa nuova giudicatura, l'ottimo ed attivissimo giudice di Casale che non aveva d'uopo dell'impiego, vedendosi aggravato di lavoro, per modo di dover sacrificare la propria salute e l'onore, chiese ed ottenne onorato riposo; così l'erario fu aggravato d'una pensione, e la magistratura perdette un buon giudice. E noti la Camera che, se fino ad ora gli affari di quella giudicatura procedettero e procedono, si è perchè fummo fortunati di avere continuamente abili ed attivi giudici; nè ad essi rimase campo di prendere quei giusti sollazzi ai quali ha accennato l'onorevole Fara-Forni, il quale si vede proprio che conosce soltanto i giudici dei mandamenti rurali; e ciò lo addimostrava accennando al giuoco dei tarocchi. Veramente quest'innocente giuoco è omai esclusivo a chi abita alla campagna ed ai seminari. (*ilarità generale*) I giudici delle città, se pur rimane loro del tempo, possono ben prendersi più svariati sollazzi.

Sebbene in merito all'amministrazione della giustizia dovesse essere estranea la questione di danaro, pure ho insistito ed insisterò ancora sulla questione di economia, giacchè questo progetto di legge essendo osteggiato finora dal solo onorevole Fara-Forni, ho facilmente compreso, fin da quando l'ho veduto eletto a relatore, che questo era il terreno sul quale io avrei dovuto scendere, giacchè esso, e credo che non vorrà adontarsene, è deputato ministeriale e vota col Ministero, salvo che quando si tratta di spese; allora, qualunque sia la spesa, egli dà sempre un voto negativo. Ma in questo caso, come altri già gli hanno dimostrato, non si tratta di aggravare l'erario; l'unica spesa che ricade a carico dello Stato è quella di lire 1400 per lo stipendio al giudice, e questa è abbondantemente compensata dal provento che ne ritrae il tesoro.

Sa bene l'onorevole Fara-Forni che tutti i giudici sarebbero contenti di avere le loro sportule, anzichè il loro stipendio, perchè lo Stato trae un profitto dall'amministrazione della giustizia.

Si lagna l'onorevole Fara-Forni, se bene ho compreso il suo discorso, come anche in altri luoghi la polizia rurale non ottenga tutti quegli effetti che si sperano per la repressione dei furti di campagna, affinchè sia posto un termine a que sto

male, il quale, già grave in sè stesso, lo è anche di più, perchè scala ad altri maggiori. Ebbene, l'onorevole Fara-Forni imiti l'esempio dei proprietari della città di Casale, i quali, invece di limitarsi a sterili lagni contro il Governo perchè non provvede efficacemente alla tutela della proprietà rurale, hanno pensato che il Governo in questa materia non può provvedere abbastanza a tutti i comuni, e che ciò spetta principalmente ai cittadini; imiti, dico, l'esempio del municipio di Casale, il quale votò l'aumento del 50 per cento sulle sue imposte comunali, appunto per provvedere a questo male sociale; procuri che anche nei comuni che più gli stanno a cuore si organizzi una buona comunale polizia rurale, e poi potrà addurre esempi che si attaglino a quello di Casale, e questo sarebbe miglior ufficio di quello di denegare un giusto mezzo alla città che prima dava l'esempio di seriamente provvedere da sè a così sentito bisogno.

L'Achille degli argomenti dell'onorevole Fara-Forni si è che non si può provvedere a casi speciali quanto interessa di provvedere con legge generale.

Se si trattasse di un provvedimento generale di circoscrizione, si potrebbe anche sostenere la sentenza dell'onorevole Fara-Forni, sebbene io creda che anche questa riforma sarebbe meglio effettuarla provincia per provincia, senza gettare in campo mille controversie che potrebbero far naufragare un provvedimento generale; sarà sempre giustizia se si provvederà ai casi più urgenti di qualche provincia.

E per provare che non è indispensabile di attendere una legge generale per provvedere ai bisogni urgenti osserverò che, quando in Torino si manifestò l'urgenza di una nuova giudicatura, a cagione dell'aumento della popolazione, non si attese ad una legge generale per stabilire la giudicatura dalla necessità richiesta.

Per far comprendere poi all'onorevole Fara-Forni che l'aumento di una giudicatura non è un beneficio per una città, mi giova citargli un recente articolo uscito dall'officina del municipio di Torino, col quale si accenna agli aggravii che la città di Torino sopporta dovendo mantenere il locale e gli uscieri per cinque giudicature.

Quindi l'onorevole Fara-Forni ben vede che questo aggravio pecuniario non si può dire un favore, e se poi due giudicature possono ravvisarsi come oggetto di lustro per Borgomanero, non lo è certo per una città come Casale dove risiede un magistrato d'Appello.

Per non istancare la Camera e per non ripetere argomenti già da altri detti porrò fine al mio dire, non senza però fare ancora un'osservazione in merito alle contestazioni sorte nella Commissione.

L'onorevole relatore ha cercato di scusarsi da ciò che gli venne apposto da' suoi colleghi della Commissione; quello però che non può contraddire e che desidero sia bene constatato si è che fu richiesto da vari, e fra gli altri da me che, poichè si era presa una deliberazione così grave, seduta stante, e senza che fossero presenti tutti i commissari, volesse un'altra volta, come anche di diritto, riunire la Commissione, affine di meglio maturare la questione, e sentire le spiegazioni del signor ministro, perchè io credo che nessuno intenda che le cose procedano per sorpresa; ma la tenacità colla quale l'onorevole relatore negò di radunare la Commissione, nè volle, come d'uso e di dovere, leggere l'affidatagli relazione, mi dà il diritto a credere che egli non obbedisse alla convinzione, ma ad un partito preso.

Da questa accusa che io sono obbligato a muovergli certamente egli non si potrà sciogliere; desidero sentire come sappia sdebitarsi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Agnès.

AGNÈS. È cosa positiva che la città di Casale, per quanto concerne l'amministrazione della giustizia mandamentale, si trova in una condizione affatto eccezionale. Dopo lo stabilimento del magistrato d'Appello in Casale crebbe a dismisura il numero delle contestazioni: cosa naturale, poichè il proverbio dice essere la lite una pianta che nasce e cresce all'ombra dei tribunali. (*ilarità generale*)

Io penso adunque che vi sia qualche cosa da fare per Casale, e ritengo anche che sia cosa urgente di provvedervi. Però, senza mettere innanzi alcuna proposta, mi limito a fare un'osservazione alla Commissione, affinché la prenda in considerazione nel caso che il progetto le fosse di nuovo sottoposto.

Si propone in questo progetto che il mandamento di Casale si divida in due: l'uno comprenderebbe il recinto, meno il quartiere dell'Ala; l'altro il rimanente. Io opino che si farebbe forse meglio a procedere diversamente: il mandamento di Casale, propriamente detto, entro le mura, potrebbe essere quello che avesse a comprendere tutto il recinto, ed il rimanente si potrebbe riunire al mandamento di Balzola, senza che questo mandamento che è assai piccolo avesse a rimanerne troppo aggravato, in quanto che quasi tutte le relazioni convergono a Casale, e non riuscirebbe d'incomodo alla popolazione.

Io non faccio alcuna proposta, domanderei solamente che questa mia idea fosse rimandata alla Commissione, onde si facesse ad esaminare se la cosa sia possibile.

FARA FORNI, relatore. A molte cose statemi dette dall'onorevole mio amico Mellana credo di avere già risposto coll'antecedente mio discorso.

Risponderò soltanto nella parte che egli diceva aver io designato alcune deliberazioni della Camera sopra petizioni che portavano tutt'altra materia che quella di cui si tratta.

Io le ho annoverate collettivamente, e se quelle petizioni non domandavano precisamente dei giudici, osservo che avevano tratto a qualche scompartimento per accrescere o per diminuire qualche comune, e per conseguenza entravano nel bisogno di avere la legge generale di riorganizzazione; egli è pertanto sotto questo aspetto che le ho citate.

Quanto alla statistica, dice il deputato Mellana che sembra che io non abbia letto quella dei giudici di mandamento. In prova del contrario dirò ancora che a Ciambèr vi è una popolazione di 30780 anime, e si rileva dalla statistica giudiziaria avere avuto 2216 cause. Cuneo colla popolazione di 25797 ebbe cause 5848. Asti colla popolazione di 27034 ebbe cause 1672. Novara con 29953 ebbe 1022 cause. Casale colla popolazione di 21766 ebbe 1519 cause.

Con ciò parmi di soddisfare l'onorevole Mellana, il quale più non dirà, spero, che non ho letta la statistica.

Tutte quelle ragioni poi che militano per Casale, e che i Casalesi hanno fatto valere, io credo che si potrebbero far valere anche per gli abitanti di Ciambèr, Asti e Cuneo, i quali si sono accontentati per ora di mandare petizioni, oppure hanno solo inviati ricorsi ai Consigli divisionali e provinciali.

Se noi provvediamo a Casale, ripeto alla Camera che verrà un diluvio di richieste dirette ad ottenere una provvidenza consimile.

Qui non è caso di spesa alcuna, diceva l'onorevole deputato Mellana; e, parlando di spesa, mi opponeva la taccia di ministeriale; io confesso che benissimo sono sempre stato ministeriale, e lo sarò sempre, ma nelle alte questioni di politica, poichè amo la conservazione delle attuali nostre libere

istituzioni; ma, tuttavolta che il Ministero presenterà leggi di spese eccedenti, o non sarà per accettare quelle giuste e convenienti economie che essere possono del caso in sollievo dei contribuenti ed incompatibili, io sarò ancora per mettere nell'urna (per servirmi della frase già stata da me usata) una palla nerissima. (*ilarità*) Si disse ancora che a Torino si è stabilita una quinta giudicatura; ma forse che vi ha confronto tra i lavori che si hanno a Torino dopo l'aumento così straordinario di popolazione, per l'affluenza, dirò così, di tanti abitanti delle altre provincie italiane, con quella di Casale? L'ultima accusa poi io la riverberò sopra l'onorevole preopinante, perchè nel corso della mia discussione ho già risposto a sufficienza.

NOTTA. Io mi proponeva di votare silenziosamente, ma favorevolmente questa legge, per una sola considerazione, che stimo cioè sia debito di un Governo il provvedere in modo che la giustizia sia amministrata il più compiutamente, il più sollecitamente possibile, quindi che non fosse nemmeno ammissibile la proposta che possa un Governo attendere che il bisogno sia sentito generalmente per provvedere con leggi generali, ma che all'opposto accogliere debba qualunque domanda che tenda a far sì che anche singolarmente si soddisfaccia al debito. È debito del Governo di provvedere, quando ne è sentito il bisogno, all'amministrazione della giustizia. Ma da questo silenzioso contegno mi ha destato l'onorevole mio amico il deputato Mellana, il quale ha detto che con un articolo di officina municipale si era fatto sentire che era un aggravio per la città di Torino di dover sopperire alla manutenzione dei locali delle giudicature di mandamento. Io respingo l'imputazione che venne apposta dal deputato Mellana al municipio di Torino, e sino ad un certo punto accetto eziandio la responsabilità di quanto venne osservato nell'articolo a cui fece allusione; poichè ad altro non mirava tale articolo se non se a fare presente quali fossero quei tanti privilegi che si vogliono, se non per celia, certamente con poco fondamento attribuire alla città di Torino. Io credo che, se l'onorevole preopinante pondererà ben bene i termini di quell'articolo, vedrà che la spesa dei locali delle giudicature di Torino erano ivi calcolati per porli in contrapposto e far risaltare i fitti di ben altri locali per l'amministrazione della giustizia che il municipio di Torino sopperiva senza esservi per legge tenuto. Tutti sanno che le spese dei locali delle giudicature di mandamento, a termini della legge comunale, sono a carico dei municipi; tutti sanno che le spese dei tribunali di prima cognizione sono a carico delle provincie; che quelle dei magistrati di suprema giurisdizione sono a carico dello Stato; ma tutti non sanno che, oltre a queste spese, che in tutto od in parte concorre a sopportarle il municipio di Torino come tutti gli altri municipi, debba ancora per soprappiù, per maggiore di lui aggravio, sopportare i fitti o provvedere a spese sue i locali pei tribunali di polizia e pel magistrato del consolato.

A ciò era allusivo il passo dell'articolo in cui si avvertiva precisamente che questi maggiori carichi costituiscono un *privilegio* di cui gode solo il municipio di Torino.

Ma questa materia per nulla si riferisce all'oggetto della presente legge, quindi dichiaro che, se dapprima io intendeva dare un voto favorevole a questo progetto di legge, vi sono tanto più inclinato ora che ho inteso la discussione generale; giacchè mi pare che da questa discussione risulti evidentemente che non reggono in alcun modo le ragioni che vennero adottate per sostenere la questione pregiudiziale. Credo debba ad ogni altra considerazione predominare la ragione che si deve intanto prontamente provvedere ad

una necessità la quale è abbastanza palese, sia pel voto del municipio di Casale, sia per quanto ebbero a rilevare e il Consiglio provinciale e l'avvocato fiscale a tale proposito interpellato. Parmi poi che stiano gli argomenti tratti, sia dal numero della popolazione di Casale, e tanto più dall'estensione del territorio e dalla quantità degli affari che ivi si debbono trattare. Parmi ancora stia solidamente l'argomento del deputato Lanza delle condizioni della località di Casale dopochè quella città venne fortificata. Quindi, per tutte queste ragioni, giudico che si debba accogliere il progetto ministeriale, e respingere la questione pregiudiziale messa innanzi dalla Commissione.

MELLANA. Risponderò brevi parole, per non istancare la Camera, alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore nel suo ultimo discorso. Esso per indurre la Camera ad assentire alla sua proposta cercò spaventarla dicendo: se voi votate questa legge, aspettatevi un diluvio di petizioni e di domande consimili. Ciò, a mio avviso, non è da presumersi.

Nello scorso anno, quando si respinse la domanda di un nuovo giudice per Casale, fatta in occasione della discussione del bilancio, e si rimandava la discussione ad una legge speciale, l'onorevole Deforesta, allora ministro, chiaramente dichiarava che avrebbe presa questa iniziativa.

Era certo che i deputati i quali avevano altamente protestato dell'indispensabilità di tale provvedimento non avrebbero tralasciato alcun mezzo legale per raggiungere lo scopo. Quindi tutti dovevano presumere la presentazione di questo progetto di legge, o per parte del Ministero, o per iniziativa parlamentare, e quindi era il tempo d'inviare petizioni se si credeva vi fossero casi analoghi, od imitare la cura che si erano data coloro che erano altamente persuasi della giustizia di questo provvedimento. Ma da quell'epoca nessuna petizione, nessuna domanda di questa natura pervenne alla Camera; non è adunque a temersi questo diluvio di richieste, come vorrebbe far supporre il deputato Fara-Forni, per porre quasi la Camera in isgomento.

Ma, se anche ciò avvenisse, se sarà giustizia il provvedere, come è nel caso presente, perchè non faremo loro ragione? La faremo certamente, in quanto che il debito di amministrare la giustizia è avanti ogni cosa; la faremo non solo perchè abbiamo tutti questo debito, ma anche perchè con ciò non aggraveremo per nulla il tesoro, che anzi ne aumenteremo le entrate.

Vengo ora a rispondere alle osservazioni poste innanzi dall'onorevole deputato Agnès.

Egli crede (e deve conoscere assai bene quella località, giacchè sedette in essa magistrato per qualche tempo) che si potrebbe sopperire al bisogno di Casale lasciando sotto una sola giudicatura quello che è ristretto dentro le mura, ed aggiungendo la parte *extra muros* alla giudicatura di Balzola. Dirò prima di tutto che questo sarebbe un cambiamento di circoscrizione, il che implica una questione assai grave. Poche ragioni, del resto, mi basteranno per distruggere l'opinione dell'onorevole preopinante.

La prima è che noi non possiamo disgiungere il territorio del borgo d'Ala, in quanto che gli abitatori di esso sono gente tratta dalla campagna alla città, che non ha smesso l'uso dei lavori di campagna, la quale, forse in gran parte chiamata o dall'ozio o dall'impotenza in questo luogo, si dà deplorabilmente ai furti di campagna; quindi il disgiungere queste campagne dal borgo d'Ala sarebbe impossibile. L'aggiungerle poi alla giudicatura di Balzola è una questione gravissima, in quanto che vi è il Po frammezzo, e bisogna pagare un pedaggio per passarlo. Se obbligate tutte queste po-

polazioni di Balzola, Murano e Villanova a pagare un pedaggio per venire alla giudicatura, voi aggravate di molto la loro condizione.

D'altronde faccio osservare che vi sarebbe ancora un altro inconveniente, in quanto che si sa che il giudice è obbligato a traslocarsi gratuitamente fino ad una data lontananza, ma, quando la distanza supera quel dato numero di chilometri, egli ha diritto ad una indennità, e questa equivarrebbe niente meno che allo stipendio di un giudice, che l'onorevole preopinante vorrebbe risparmiare. L'erario ne sarebbe adunque perdente.

Faccio di più osservare all'onorevole deputato Agnès che questi tre paesi si trovano su grandi strade provinciali: vi è quella di Vercelli, quella di Torino e quella che mena in Lomellina; quindi richiedesi una vigilanza di polizia, di carabinieri, e la presenza pronta di un giudice nel caso di un'aggressione per constatare un delitto. Ben vede adunque l'onorevole preopinante, se si dovesse aspettare per constatare un delitto, quali inconvenienti ne potrebbero derivare dalla mancanza di questo magistrato. Se si trattasse della questione di circoscrizione, come sarebbe quella sollevata dal deputato Agnès, bisognerebbe rimandarla ad una discussione apposita, ad un progetto *ad hoc*; ma qui si evita appunto ogni questione di circoscrizione nuova, dividendosi puramente un mandamento in due, colla certezza che essi daranno lavoro sufficiente per ambedue i giudici.

Risponderò ancora una parola all'onorevole relatore in merito alle statistiche. Egli si è attenuto semplicemente alle cause, nè tenne alcun conto dei contraddittori, degli atti di giurisdizione volontaria, del debito e dell'ufficio d'uditore di guerra; delle delegazioni che gli sono affidate dal magistrato d'Appello; della nuova istituzione delle guardie campestri per reprimere i furti di campagna, di tutte le ragioni speciali che militano per quella giudicatura; nè dalla statistica che gli venne sottoposta dall'onorevole deputato Lanza, statistica da tre anni stampata dal municipio, non mai nè dal Governo, nè dai magistrati, nè da altri contraddetta. Ritenga l'onorevole Fara Forni che questa non è una lizza per combattere ad ogni costo, ma una discussione per conoscere la verità.

FARA-FORNI, relatore. Io mi alzo ancora per rispondere poche parole all'onorevole deputato Mellana. Egli diceva che io volevo spaventare la Camera col minacciarla di altre petizioni, e la prova contraria sarebbe che nessun'altra venne dopo. Ma è cosa naturale, poichè s'aspettava l'esito delle prime mediante il provvedimento d'una legge generale. Ma, se adottate misure parziali, per certo non mancheranno di ridestarsi i petenti. Egli riconosce la necessità di provvedere ai bisogni tanto decantati di Casale, e la necessità di fare una legge speciale. Ma, se ora si farà una legge speciale per Casale, dovrà farsene un'altra per Ciambèri, poscia per qualche altro mandamento, e così andremo di legge in legge speciale spendendo il triplo ed il quadruplo di tempo di quello che si spenderebbe con un provvedimento generale.

Io quindi persisto nelle mie conclusioni.

AIRENTI. Io aveva domandata la parola unicamente per insistere sopra una circostanza che, secondo me, è già stata ampiamente svolta nella discussione. La Camera ha già sentito che in occasione della discussione del bilancio di grazia e giustizia per l'anno 1851 si è fatta la proposta di dividere in due il mandamento di Casale. Questa domanda è stata favorevolmente accolta dalla Camera e dal Ministero, il quale, in seguito a ciò, ha fatto tutti i provvedimenti che sono prescritti dalle leggi attualmente in vigore onde questa domanda potesse poi venire regolarizzata e tradotta in legge.

Ora il Ministero, presentando la legge attuale, non ha fatto che ubbidire all'eccitamento che gli ha mosso la Camera. Tutta la discussione sin qui seguita dimostra che realmente le circostanze dal 1851 in poi non hanno cambiato.

In sostanza, dalle osservazioni statistiche che sono state adottate si scorge che veramente il giudice di Casale è sovraccarico di lavoro, e che, continuando in questo stato di cose, non può amministrare la giustizia, come gliene correrebbe il debito.

Dunque mi pare che la conseguenza necessaria di tutto ciò sia di accogliere il progetto di legge presentato dal Ministero.

Per parte dell'onorevole relatore si è insistito in sostanza sulla ragione che vi siano molte altre domande della stessa natura, le quali, ove si facesse questa legge, dovrebbero esse pure venire accolte. Io osservo che quelle domande non possono trattenere menomamente la Camera dall'emettere il suo voto in favore di Casale, poichè esse non sono punto giustificate, ed hanno bisogno ancora di passare per tutti quegli stadi che sono prescritti per essere tradotte in legge.

L'onorevole relatore ci ha pure citate altre città che hanno lo stesso bisogno, come, per esempio, le città d'Asti e di Ciambèri. Ma, se queste città verranno esse pure a dimostrare la necessità di dividere i loro mandamenti in due parti, non vedo perchè la Camera non debba accogliere le loro domande.

Ritenga la Camera che in sostanza le giudicature non sono un carico per lo Stato, perchè le spese si sopportano dai municipi; non vedrei quindi il perchè non si avrebbero a dividere questi mandamenti quando ne fosse provata l'utilità.

Per questi motivi io penso che la Camera debba accogliere la proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha la parola.

LANZA. Faccio unicamente un'osservazione alla Camera, e non mi dilungherò sicuramente, riassumendo tutta la discussione che ebbe luogo.

Non si può contestare che gli oppositori al progetto di legge, ossia l'onorevole relatore della Commissione, non hanno potuto ribattere le ragioni ed i fatti che io addussi per provare ad evidenza che Casale si trova in una situazione speciale.

Questi fatti particolari sono tre: osservai in primo luogo che in Casale si elevano delle fortificazioni, le quali, in caso di minaccia di guerra, intersecano la popolazione di quel mandamento in due parti, cosicchè la parte rurale non può più comunicare liberamente coll'interno della città, ed aggiunti che appunto per ciò nelle città fortificate si usa di stabilire due giudicature, perchè una possa servire fuori e l'altra dentro le mura. A questo non si è potuto rispondere.

La seconda osservazione, la quale non fu neanche ribattuta, si è che in Casale fu a questo oggetto stabilito un corpo speciale di guardie campestri, tanto si è manifestato il bisogno di reprimere i furti di campagna; e questo non si è praticato in nessun'altra località dello Stato. Dunque si può arguire che questo bisogno di una giudicatura di più nel mandamento attuale di Casale è di somma necessità.

In terzo luogo il deputato Mellana osservava che il giudice di Casale è per le sue molteplici incombenze in una situazione non comune nè a quello di Ciambèri nè a quello di altre località, avendo un numero maggiore di affari e processi cui disimpegnare, poichè il giudice di Casale deve pure disimpegnare le funzioni di uditore di guerra, mentre a Ciambèri, quale capoluogo di divisione militare, è stabilito l'udi-

torato militare. Tutti ben sanno che in Casale, oltre al corpo dei zappatori, vi si trovano due battaglioni di linea e due squadroni di cavalleria, cosicchè questo sopraccarico di affari giudiziari non è poi così leggiero da non tenersi a calcolo.

A queste osservazioni capitali, che stabiliscono veramente la specialità del caso per Casale, non ha potuto rispondere verbo l'onorevole relatore, e non lo potrà sicuramente, per quanto lambicchi il suo cervello.

L'onorevole relatore ha però citato alcuni dati statistici per provare che vi sono città in cui vi è un numero eguale di processi come nella città di Casale, ma io credo che in questa circostanza si debba prestare piuttosto fede a dati statistici i quali provengono dalle località e dall'avvocato fiscale generale che non a quelli desunti da un lavoro statistico, ufficiale è vero, ma che può essere più o meno esatto. Infatti, trattandosi qui d'un caso speciale, si è fissata l'attenzione del Governo in modo da raccogliere esattamente le cifre da persone di sua fiducia che hanno fra le mani i registri degli atti giudiziari, così che l'errore è pressochè impossibile, l'esattezza più che probabile.

Che cosa risulta intanto dalla statistica sporta dall'avvocato fiscale generale di Casale? Risulta che nel 1851 le cause civili decise furono 1047, i decreti di ordinanza in materie contenziose 148, gli atti esecutivi 63, gli esami delegati 48, gli atti di giurisdizione volontaria 103, più gli affari criminali 461, e così in tutto 1872, senza contare gli atti che riguardano l'uditorato di guerra; nell'anno 1852 si ebbero poco meno gli stessi risultati. Appare dunque da questo prospetto che il mandamento di Casale non è inferiore a veruno di quelli citati dall'onorevole relatore, eccettuata la città di Ciamberi, dove si contano, secondo l'ufficiale statistica generale, 3000 atti circa.

Io veramente non so comprendere come un giudice possa in un anno spedire tante cause e fare tanti atti giuridici; non sono avvocato, e sono poco pratico di questa materia, tanto più che, per mia fortuna, non ho l'abitudine di litigare; ma, dalla difficoltà grande che ho udito avere il giudice in Casale per disimpegnare questi 1800 affari, non so come un altro giudice ne possa disimpegnare 3000; lo farà, ma mi pare assai difficile. Comunque sia, tutt'al più se ne potrebbe inferire che, invece di provvedere soltanto per Casale, bisognerà provvedere per legge speciale anche a Ciamberi, e tutt'al più anche ad Asti; ma per provvedere a queste due altre località non si deve temere quella inondazione di leggi speciali da discutersi su questa materia di cui ci minacciava l'onorevole relatore.

Conchiudo adunque insistendo perchè venga rigettata la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole relatore della Commissione, e si passi alla discussione del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mantelli.

MANTELLI. Si fa appunto alla Commissione quasi che volesse opporsi ai bisogni della città di Casale, i quali si fanno riconoscere con fatti e con computi siccome incontestabili.

La Commissione partiva da principio più alto, ed osservava come nella situazione in cui ci troviamo, essendo cosa facile di riformare compiutamente il sistema mandamentale, ed operare ad un tempo un cospicuo risparmio a favore dello Stato, non fosse conveniente di stabilire ora un precedente il quale non poteva che riuscire dannoso.

Egli è in questo senso, cioè considerando appunto la cosa nell'interesse generale che facevasi a proporre la questione

pregiudiziale, e questa è la conclusione che già aveva adottato la Camera in circostanze identiche, trattandosi di istanze eguali a quella di Casale, di rimandare cioè la questione allorquando verrà in discussione una legge generale.

Siccome la Camera non deve contraddirsi, la Commissione non poteva venire a proporre alla Camera una conclusione che mettesse la medesima nel caso di contraddire se stessa.

Si è detto: si tratta di un caso eccezionale, e che è uso di avere un giudice *intra* ed uno *extra muros*, che questo fu confermato dall'avvocato fiscale generale; io non so se vi sia quest'uso.

Il caso che si addusse a questo riguardo è quello di Alessandria, ma per Alessandria il caso è alquanto diverso; in questo comune vi sono 18,000 anime nell'interno e 24,000 fuori, e non ha guari parmi di aver detto alla Camera che vi sono persino dei borghi lontani 20 chilometri dal luogo principale; il caso adunque di Alessandria è diverso, è veramente eccezionale.

Lo stato attuale di Casale richiede che si provveda alla creazione di una nuova giudicatura; ma abbiamo anche inteso come l'onorevole Agnès proponesse a tal uopo un altro spediente, mercè il quale non s'imporrebbe una gravezza al tesoro, ed in pari tempo si darebbe lavoro ad un giudice che al presente ne è quasi privo, vale a dire a quello di Balzola.

Si osservò che vi è il Po di mezzo; signori, anche in Alessandria vi è il Tanaro e la Bormida; ma ad ogni modo nel nostro caso si potrebbe assegnare al giudice di Balzola coloro che sono al di là del Po, ed all'altra giudicatura quelli che si trovano dalla parte opposta.

Su questo punto adunque parmi avesse ragione l'onorevole relatore, il quale notava che le leggi non si debbono fare a rappezzi od a brani.

Per siffatte considerazioni, mentre non disconosco il bisogno di Casale, accedo alla proposizione dell'onorevole Agnès, e chiedo che si ammetta il rinvio alla Commissione acciò avvisi al modo di provvedere alle esigenze sovraaccennate, senza che si adotti un precedente scandaloso quale sarebbe quello di provvedere soltanto ad una località, mentre parecchie altre sono in pari condizione.

AGNÈS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

AGNÈS. Attesochè, come venne accennato, il territorio della città di Casale in parte è al di là del Po ed in parte dal lato opposto, a parer mio, si potrebbe stabilire che il territorio oltre Po fosse assegnato al mandamento di Balzola.

Io insisto perchè si ammetta il rinvio alla Commissione onde vedere se col mezzo che ho accennato o con altri vi sia modo di provvedere in ordine ad una più pronta amministrazione della giustizia nella città di Casale.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda di chiudere la discussione generale.

(La Camera assente.)

Metterò ai voti la proposta del deputato Agnès pel rinvio alla Commissione.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Viene quindi la questione pregiudiziale proposta dalla Commissione, la quale vorrebbe respinti due articoli del progetto di legge presentati dal Ministero, finchè non sia presentato un progetto generale.

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Ora darò lettura dell'articolo 1 del progetto di legge proposto dal Ministero :

« Il mandamento di Casale Monferrato è diviso in due. Il primo mandamento è limitato all'abitato della città dentro al recinto, eccettuato il quartiere denominato dell'Ala, ossia la parrocchia del Santissimo Sacramento, come trovasi di presente circoscritta. Il secondo comprenderà, oltre al detto quartiere dell'Ala, tutto il rimanente territorio mandamentale fuori delle mura. »

(È approvato.)

« Art. 2. È conservata pel primo mandamento di Casale l'attuale giurisdizione di seconda classe.

« È creata pel secondo una giurisdizione di terza classe. »

(È approvato.)

L'ora essendo tarda, si rimanderà a domani la votazione per squittinio segreto.

Debbo pregare la Camera di trovarsi domani per tempo

alla seduta per poterla aprire in comitato segreto, dovendosi deliberare intorno alla tipografia della Camera. L'adunanza pubblica seguirà immediatamente questa riunione privata.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Comitato segreto per deliberare intorno alla tipografia della Camera;

2° Votazione per squittinio segreto sul progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale;

3° Discussione del progetto di legge pel riordinamento del baraccellato in Sardegna;

4° Discussione del progetto di legge per cessione dello stabilimento metallurgico in Sampierdarena.

TORNATA DEL 27 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. Votazione per squittinio segreto, ed approvazione del progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale — Annullamento delle elezioni dei collegi di Levanto e di Bobbio — Discussione del progetto di legge pel riordinamento del baraccellato in Sardegna — Osservazioni del deputato Quaglia, e risposte del ministro dell'interno — Opposizione del deputato Angius, e risposte del deputato Sulis — Approvazione degli articoli fino al 12 — Proposizione soppressiva del deputato Sulis sull'articolo 13 — Parlano i deputati Asproni, Pisano-Marras, relatore, Garelli ed il ministro dell'interno — Approvazione di quell'articolo emendato e dei seguenti — Votazione ed approvazione dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge del ministro degli esteri per un trattato di navigazione e commercio col granducato di Mecklembourg-Schwerin — Votazione ed approvazione dell'articolo unico del progetto di legge per la cessione dello stabilimento metallurgico di San Pier d'Arena — Rinvio della votazione per squittinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, ed espone il seguente sunto di una petizione ultimamente pervenuta alla Camera.

5148. 408 commercianti sulla piazza di Genova, proprietari di bastimenti e capitani marittimi, accennati i vivissimi bisogni che da lungo tempo si fanno sentire in quel porto per il prolungamento del molo nuovo, per lo scavamento del fondo e per la fondazione di estese calate nell'interno del perimetro di esso; fatta un'accurata esposizione dei motivi per cui urgentissime divennero tali spese, invitano la Camera a prendere in seria considerazione la condizione di quel porto ed a raccomandarlo con energico voto al Ministero dei lavori pubblici, affinché metta in atto le ripetute sue promesse intorno al medesimo.

PRESIDENTE. Secondo porta l'ordine del giorno, si procederà allo squittinio segreto sul complesso della legge, per la divisione del mandamento di Casale.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	114
Maggioranza	58
Voti favorevoli	78
Voti contrari	36

(La Camera adotta.)

Sottopongo all'approvazione della Camera il processo verbale della precedente tornata.

(È approvato.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sulis per riferire sopra un'elezione.

SULIS. La Camera, nella tornata del 19 marzo, ordinava un'inchiesta giudiziaria sull'elezione del generale Lorenzo Montale, nominato deputato nel collegio di Levanto, diviso